

Esame di abilitazione alla professione di consulente del lavoro – Sessione 2014

Informazioni per la presentazione delle domande

Il decreto direttoriale dell'8 gennaio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 5 – 4^a serie speciale del 17 gennaio 2014, indice la sessione per l'anno 2014 degli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro - sezione "avvisi e bandi"

Le prove scritte si terranno nei giorni 3 e 4 settembre 2014.

I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.

I candidati possono sostenere l'esame esclusivamente nella regione di residenza anagrafica.

La domanda di ammissione all'esame, redatta in bollo da € 16, compilata e debitamente sottoscritta, dovrà essere consegnata o inviata con raccomandata A/R alla Direzione Regionale del Lavoro dell'Umbria in Perugia – Via Palermo, 110 – entro il 30 giugno 2014; alla stessa dovranno essere allegati:

1) ricevuta di versamento attestante il pagamento della tassa di € 49,58 di cui all'art. 4, punto 3b) del bando, per il quale deve essere utilizzato il Mod. F23, con le seguenti indicazioni:

- al campo 6 il codice dell'Ufficio Unico delle Entrate di residenza del candidato (vedere elenco allegato);
- al campo 11 il codice tributo: 729T;
- al campo 12: tassa per abilitazione professionale;

2) fotocopia del documento di riconoscimento;

3) dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, relativa al compimento del prescritto periodo di praticantato, in cui specificare le date di inizio e fine del praticantato, il numero di iscrizione al registro dei praticanti, lo studio presso cui si è svolto e l'Ordine dei Consulenti del Lavoro competente). Si raccomanda di non allegare il certificato di compiuta pratica (né in originale, né in fotocopia), ai sensi dell'art. 15 della L. 183/2011.

Si fa presente che, dalla corrente sessione di esami per il 2014, così come previsto dall'art. 5-ter della Legge n. 46/2007 che ha introdotto l'art. 8-bis nella Legge n. 12/79, non sono più ammessi agli esami i candidati in possesso del solo diploma di maturità, ma esclusivamente coloro che sono in possesso dei titoli di studio indicati nel punto 2) del bando di concorso (laurea).

Si sottolinea, in proposito, che la normativa non consente la partecipazione agli esami qualora la laurea sia stata conseguita successivamente al termine del praticantato, come chiarito dalla circolare A/2014 del 4 febbraio 2014 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In tali ipotesi è necessario che il praticantato sia stato svolto ex novo dopo il conseguimento della laurea.

I titoli di studio idonei all'accesso alla professione sono quelli indicati alla lettera A) dell'art. 4, punto 2 del bando e alle lettere B) e C) del medesimo punto 2, ossia quelli di cui al parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012. La lettera D) dell'art. 4, punto 2, stabilisce che comunque sono ammessi agli esami anche

coloro che, essendo stati iscritti al registro dei praticanti entro il 22 gennaio 2013 o essendo in possesso del certificato di compiuta pratica, siano già in possesso del giudizio di equipollenza a seguito di apposita richiesta.

Infine, si specifica che sono ancora ammessi i possessori di laurea quadriennale in sociologia e di laurea, classe 14, in scienze e tecniche della comunicazione, purché abbiano concluso il periodo di praticantato o risultino iscritti al registro dei praticanti alla data del 22 gennaio 2013.

Una novità contenuta nel decreto dell'8 gennaio u.s. è quella che consente l'ammissione a sostenere gli esami non solo ai cittadini italiani o comunitari e ai loro familiari, ma anche ai cittadini extracomunitari che sono in possesso del permesso di soggiorno di lunga durata.

Si rimanda al bando in G.U. per ulteriori approfondimenti.

I candidati diversamente abili possono sostenere le prove con gli ausili e i tempi aggiuntivi necessari in relazione allo specifico handicap ai sensi dell'art. 20 della legge n. 104/92. Tale condizione deve essere rappresentata nella domanda di esame con indicazione del tipo di supporto richiesto.

Alla candidata che necessita di un periodo per allattamento, potranno essere assegnati tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove di durata pari al periodo stesso. Tale condizione dovrà essere tempestivamente rappresentata alla commissione.

I candidati sono ammessi agli esami con riserva di accertamento dei requisiti dichiarati nella domanda, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000.